

31 gennaio 2019

RAEE: INDICAZIONI RELATIVE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE E AI RAGGRUPPAMENTI

La normativa RAEE, dal 15 agosto 2018, è applicata a nuove apparecchiature, suddivise nelle categorie di cui agli allegati III e IV del d.lgs.49/2014, per l'entrata in vigore dell'ambito di applicazione aperto definito dall'art. 2 del medesimo decreto.

Tale importante disposizione ha effetti anche sulla raccolta dei RAEE, essendo variati i riferimenti sulla composizione dei Raggruppamenti RAEE definiti dal D.M. 185/07.

La mancanza di idonei strumenti applicativi delle disposizioni legislative entrate in vigore ha portato a registrare una difformità di visione sulla suddivisione dei RAEE nei Raggruppamenti, e a percepire la necessità da parte della filiera di ricevere indicazioni in merito.

In tale ottica il Centro di Coordinamento RAEE, in attesa dell'uscita del decreto che possa aggiornare gli attuali riferimenti ormai superati, al fine di agevolare l'operatività del sistema, intende fornire con le seguenti indicazioni uno strumento orientativo che possa supportare la gestione dei RAEE sul territorio.

Pertanto, sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero dell'ambiente per un provvedimento ancora nel corso dell'iter di emanazione, si ritiene che una corretta suddivisione delle categorie di cui all'allegato IV del d.lgs. 49/2014 nei raggruppamenti possa essere la seguente:

RAGGRUPPAMENTO	CATEGORIE ALLEGATO IV D.LGS. 49/14
<i>Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi</i>	<i>1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2</i>
<i>Raggruppamento 2 - Grandi apparecchiature</i>	<i>4.1, 4.3, 4.4, nonché apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del d. lgs. 49/14.</i>
<i>Raggruppamento 3 - TV e Monitor</i>	<i>2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5</i>
<i>Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro</i>	<i>apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell'allegato IV del d. lgs. 49/14, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2; apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 dell'allegato IV del d. lgs. 49/14; piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni elencate al paragrafo 6 dell'allegato IV del d. lgs. 49/14; tutte le altre apparecchiature di piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 5 e 6 dell'allegato IV del d. lgs. 49/14.</i>
<i>Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose</i>	<i>3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5</i>

Si sottolinea che tali indicazioni hanno carattere orientativo e transitorio, e non si sostituiscono a quanto sarà definito nell'apposito Decreto del Ministero dell'Ambiente.

Si ricorda inoltre ai sottoscrittori che, al fine di poter offrire servizi efficienti sul territorio nazionale, i Punti di Prelievo iscritti al sistema RAEE, per operare in continuità di servizio, devono effettuare almeno un ritiro annuo.

Centro di Coordinamento RAEE